



Ufficio Giudice Sportivo

Decisione n. GSP17019

Data: 02/10/2017

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Segnalazione della Segreteria Generale FISG del 28/09/2017 relativo all'incontro (9040) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 non disputatosi a Palaghiaccio TAZZOLI (TO) il 30/09/2017 tra HC Valpellice U17 (070) e HC Pieve di Cadore U17 (029).

B) Precedenti:

Precedenti per H.c. Valpellice A.s.d. (070):

GSP17004 del 22/09/2017: Perdita gara ai sensi degli Art.li 30 e 53 n. 2 del Regol. di Giustizia

GSP17013 del 29/09/2017: Perdita gara con il punteggio di 0 - 5 ai sensi della norma di chiusura delle N.O.F.A.

Giovanili 2017 - 2018 e dell' Art. 30 del Regol. di Giustizia - trasmissione degli atti al Procuratore Federale

GSP17014 del 29/09/2017: Perdita gara con il punteggio di 0-5 ai sensi della norma di chiusura delle N.O.F.A. Giovanili 2017 - 2018 e dell'art.30 Regol. di Giustizia

GSP17015 del 29/09/2017: Perdita gara con il punteggio di 0 - 5 ai sensi della norma di chiusura delle N.O.F.A.

Giovanili 2017 - 2018 e dell'art.30 Regol. di Giustizia

GSP17013 del 29/09/2017: Ammenda di €. 1.500,00.- (millecinquecento/00) ai sensi degli artt. 7C) N.O.F.A. Comuni

2017 - 2018, 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 Regol. di Giustizia

GSP17014 del 29/09/2017: Ammenda di € 1.500,00.- (millecinquecento/00) ai sensi degli artt. 7C) N.O.F.A. Comuni

2017 - 2018, 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 Regol. di Giustizia

GSP17015 del 29/09/2017: Ammenda di € 1.500,00 ai sensi degli artt. 7C) N.O.F.A. Comuni 2017 - 2018, 22, n.1

lett.b), 24 e 30, n.1 Regol. di Giustizia

GSP17018 del 01/10/2017: Perdita gara con il punteggio di 0 - 5 per avere disputato l'incontro con un numero di

giocatori a referto inferiore a quello regolamentare

C) Sanzione inflitta:

Perdita gara inflitte alla squadra dell' **H.c. Valpellice A.s.d. (070)** con il punteggio di 0-5 ai sensi della norma di chiusura delle N.O.F.A. Giovanili 2017 - 2018 e dell'art.30 Regol. di Giustizia.

Ammenda inflitte alla squadra dell' **H.c. Valpellice A.s.d. (070)** di € 1.500,00.- (millecinquecento/00) ai sensi degli artt. 7B) N.O.F.A. Comuni 2017 - 2018, 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 Regol. di Giustizia.

D) Motivazione:

H.c. Valpellice A.s.d. (070)

- preso atto che l'incontro di campionato nazionale U.17 tra H.C. Valpellice e H.C. Pieve di Cadore previsto per il 30.09.2017 è stato annullato dai competenti organi F.I.S.G., come da nota dd. 28.09.'17, in quanto la società ospitante non ha confermato, nei termini di regolamento, nonostante esplicita richiesta della F.I.S.G., la partecipazione all'incontro per la giornata fissata in calendario;
- considerato, pertanto, che la mancata disputa dell'incontro - per rinuncia della squadra ospitante - sia addebitabile ad esclusiva responsabilità della società dell'H.C. Valpellice, nei cui confronti dev' essere conseguentemente decretata la sconfitta a tavolino con il punteggio di 5-0, ai sensi della norma di chiusura delle N.O.F.A. Giovanili 2017 - 2018 e dell'art. 30 Regol. di Giustizia;



- ritenuta, inoltre, congiuntamente applicabile anche la sanzione pecuniaria dell'ammenda quantificata in € 1.500,00.- (millecinquecento/00) ai sensi dell'art. 7B) N.O.F.A Comuni 2017 – 2018;
- ciò premesso, viste le Norme Organizzative Federali Annuali Comuni e Giovanili 2017 – 2018, nonché l' art. 30 del Regol. di Giustizia

sancisce

la sconfitta a tavolino con il punteggio di 0-5 a carico della società H.C. Valpellice;

- visti gli artt. 7B) N.O.F.A. Comuni 2017 – 2018 e 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 Regol. di Giustizia

infligge

alla soc. H.C. Valpellice la sanzione pecuniaria dell'ammenda di €. 1.500,00.- (millecinquecento/00);

dispone

la trasmissione degli atti al Procuratore Federale per la valutazione di eventuali ulteriori profili di responsabilità disciplinare a carico della società H.C. Valpellice

H.c. Valpellice A.s.d. (070)

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra H.c. Valpellice A.s.d. (070).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi